



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice relatore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso dai sig.ri

assistiti dall'OCC Segretariato Sociale Protezione Sociale Italiana di Sesto San Giovanni, che ha nominato quale Gestore della Crisi

CONCLUSIONI

"1. accerti e, per l'effetto, dichiari la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e 11 e 26 CCII;

2. accerti e, per l'effetto, dichiari la competenza di codesto Ill.mo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2 e 3 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, richiamato dall'art. 65 CCII;

3. previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, dichiari ai sensi dell'art. 270 CCII l'apertura della procedura di liquidazione controllata di

e nomini il giudice delegato, il liquidatore, confermando se del caso l'OCC già nominato, e disponga gli adempimenti previsti dalla normativa e, in particolare, dall'art. 270, comma 2 CCII

4. disponga che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con l'unica eccezione del pignoramento immobiliare su mutuo fondiario attualmente pendente avanti al Tribunale di Monza sub.

5. stabilisca idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto

6. pronunci ogni altra declaratoria e/o provvidenza del caso"

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 12 novembre 2024 i ricorrenti, coniugati, hanno chiesto congiuntamente l'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi,

il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a



corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

✓ **La giurisdizione**

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il [redacted] presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale dei debitori, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

✓ **La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poichè i ricorrenti risiedono nel Comune di [redacted] ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

✓ **L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore**

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII. Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "doveri delle parti", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

Nel caso di specie il corredo documentale riferito ad entrambi i debitori risulta parziale, non essendo state prodotte le scritture contabili e fiscali obbligatorie della ditta, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata e una visura attestante la mancanza di titolarità di beni mobili registrati.



Nonostante tali lacune, il Tribunale ritiene che ai fini dell'apertura della procedura possa essere sufficiente quanto allegato in ragione del regime di contabilità semplificata di cui si avvale la ditta e della dichiarazione resa in punto di assenza di titolarità di beni mobili registrati, salva verifica da parte del liquidatore sugli estratti conto del 2024 – non analizzati dall'occ - e sull'andamento dell'attività di impresa da parte del sig.

La relazione dell'O.C.C. dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto 2023, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, della visura della debitrice e dello stato della pendenza della procedura esecutiva immobiliare.

Il Gestore non si esime dal rilevare alcune criticità emergenti dalla verifica degli estratti conto 2023, da cui non emerge l'allineamento tra le spese mensili sostenute e i redditi dichiarati, ma attesta, ai sensi dell'articolo 268, comma 3, quarto periodo, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

L'elaborato è dunque sufficientemente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

✓ **L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione**

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, i debitori non rivestono la qualifica di imprenditori soggetti alla liquidazione giudiziale.

La sig.ra infatti, risulta aver cessato l'attività di impresa da oltre un anno mentre il sig. esercita dal 2023 l'impresa minore di sartoria - già esercitata dalla moglie - con un volume d'affari, verificato dal Gestore, inferiore alla soglia rilevante, un attivo patrimoniale stimato in € 1.500 (cfr. inventario e valutazione ivg) e debiti inerenti la gestione estremamente contenuti e, in ogni caso, anche considerando il complessivo indebitamento del sig. inferiori ad € 500.000.

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII i debitori sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.


Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

✓ **I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento**

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale e puntuale pagamento dei creditori privilegiati.

Di seguito l'esposizione debitoria complessiva verificata dall'OCC:



Posizione debitoria complessiva

Il totale delle passività/debiti ascrivibili agli esponenti è così formato:

Ceto creditario	Importo (€)
	25.979,17
	14.500,00
	791.043,58
	2.295,87
	198.928,99
TOTALE	1.032.747,61

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che i ricorrenti:

- sono proprietari di un bene immobile costituito da abitazione e pertinenziale autorimessa sito in
- non sono proprietari di beni mobili registrati (salva verifica);
- sono proprietari di n. 4 macchine da cucire utilizzata dal sig. nell'esercizio della propria attività di impresa indispensabile per garantire ai debitori il mantenimento;
- la sig.ra era titolare del seguente rapporto di conto corrente intestato alla ditta da ella esercitata e di un conto deposito a risparmio libero vincolato presso l'uno con giacenza da verificare e l'altro con giacenza esigua;
- il sig. è titolare di rapporto di conto corrente con giacenza da verificare;
- il reddito prodotto con l'attività di impresa esercitata dal sig. nel 2023, pari ad € 17.337,00 al netto delle imposte versate, è dichiarato come integralmente assorbito dalle esigenze di mantenimento del nucleo dichiarate in € 2.880 mensili (doc. 29).

✓ **Le cause del sovraindebitamento**

I debitori riferiscono che il sovraindebitamento sarebbe derivato dalla scarsa redditività dell'impresa artigianale esercitata dalla sig.ra unica fonte di reddito del nucleo familiare sino alla chiusura formale dell'attività.

In particolare, nel primo decennio 1995-2005 l'attività avrebbe garantito ricavi adeguati. Infatti il mutuo ipotecario con tasso variabile (doc. 5) per l'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale era stipulato il 19.7.2004, con la prospettiva di riuscire a farvi fronte.

Successivamente però il fatturato non avrebbe garantito ricavi sufficienti e l'unica cliente della ditta, non avrebbe concesso alcun aumento del corrispettivo.

A seguito dell'aumento del costo della vita, delle oscillazioni al rialzo del tasso del mutuo bancario sino al 2008-2009 e delle spese mediche impreviste sostenute per interventi ortopedici per la figlia, a partire dal 2008 (doc. 6), proprio a partire dall'epoca della stipula del mutuo fondiario i debitori avrebbero iniziato ad accumulare debiti con



Tale narrazione dovrà essere puntualmente verificata dall'O.C.C. in sede di domanda di esdebitazione, atteso che, dall'esame delle date di notifica delle prime cartelle (2003-2004-2005), appare evidente che l'inadempimento agli obblighi contributivi e fiscali fosse invero antecedente alla relativa esazione. Ne deriva che le cause del sovraindebitamento non risultano del tutto coerenti con la narrazione.

✓ **L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziari**

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata familiare dei ricorrenti.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, deve nominarsi il liquidatore nella persona del dott.

Deve autorizzarsi l'uso dei beni mobili necessari all'esercizio dell'impresa minore atteso che risultano anche necessari alla sopravvivenza del nucleo familiare, sino a diversa determinazione del liquidatore, il quale dovrà verificarne l'impignorabilità oltre all'entità del reddito del prodotto in rapporto al reale fabbisogno del nucleo e relazionare il G.D. per l'assunzione dei provvedimenti ex art. 268 comma quarto.

Valuterà altresì il liquidatore, con urgenza, la congruità dell'atto dispositivo della quota di eredità posto in essere dalla debitrice e l'eventuale esperibilità di azioni giudiziarie revocatorie.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII. La sola procedura esecutiva immobiliare già pendente presso questo Tribunale, con delega già emessa (cfr. nota di deposito), potrà proseguire in ragione della natura fondiaria del credito ipotecario, emergente dal

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta la procedura familiare di liquidazione controllata dei sig.ri,

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura

3) **nomina** liquidatore

4) **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

5) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

6) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione autorizzando sino a diverso provvedimento l'utilizzo dei beni mobili necessari all'esercizio dell'impresa individuale;



7) **da atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

8) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia oltre che nel Registro delle Imprese, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
 - proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII, previa accurata verifica in ordine al reddito disponibile, escluse le esigenze di mantenimento;
 - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
 - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024.

Il Giudice relatore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

